

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE

(2013/770/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l'esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell'Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità.
- (2) L'affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite da dette agenzie esecutive.
- (3) La delega di compiti connessi all'esecuzione dei programmi a un'agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra le fasi di programmazione, che implicano un ampio margine di discrezionalità nell'operare scelte dettate da considerazioni strategiche, affidate alla Commissione, e l'attuazione dei programmi, che va invece affidata all'agenzia esecutiva.
- (4) La Commissione ha istituito con decisione 2004/858/CE ⁽²⁾ l'Agenzia esecutiva per il programma

di sanità pubblica (nel seguito «l'Agenzia») e le ha affidato il compito della gestione del programma dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2008, adottato dalla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

- (5) Successivamente, la Commissione ha modificato a più riprese il mandato dell'Agenzia per estenderlo alla gestione di nuovi progetti e programmi. La decisione 2008/544/CE della Commissione ⁽⁴⁾ ha trasformato la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori», ha prorogato il suo mandato sino al 31 dicembre 2015 e vi ha incluso l'attuazione del programma di sanità pubblica 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, il programma consumatori 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ e al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. La decisione di esecuzione 2012/740/EU della Commissione ⁽⁹⁾ ha esteso l'ambito applicativo delle attività dell'Agenzia alle misure di formazione al di fuori degli Stati membri e le ha affidato la gestione delle misure di formazione in materia

⁽³⁾ Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica in Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27).

⁽⁵⁾ Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

⁽⁶⁾ Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

⁽⁷⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione 2012/740/UE della Commissione, del 29 novembre 2012, recante modifica della decisione 2004/858/CE, quale modificata dalla decisione 2008/544/CE, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la salute e la tutela dei consumatori, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 331 del 1.12.2012, pag. 50).

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).

di sicurezza alimentare di cui alla decisione C(2012) 1548 della Commissione ⁽¹⁾ e all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Essa ha inoltre affidato all'Agenzia la gestione della convenzione con l'ANEC, l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

- (6) L'Agenzia istituita con decisione 2004/858/CE ha dimostrato la propria efficacia ed efficienza. Consulenti esterni hanno effettuato una valutazione intermedia dell'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica (nota dal luglio 2008 come l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori). Dalla relazione finale del dicembre 2010 è risultato che i compiti di esecuzione dei programmi di salute pubblica potrebbero essere svolti più efficacemente dall'Agenzia, garantendo nel contempo la gestione generale di tali programmi e azioni comunitarie da parte della Commissione.
- (7) Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020» ⁽⁴⁾, la Commissione ha proposto di avvalersi dell'opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l'esecuzione dei programmi dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.
- (8) L'analisi costi-benefici ⁽⁵⁾ condotta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che la delega all'Agenzia dei compiti di esecuzione relativi al programma consumatori, al programma di sanità pubblica e alle misure di formazione in materia di

sicurezza alimentare potrebbe comportare notevoli vantaggi qualitativi e quantitativi rispetto a uno scenario di gestione interna in cui tutti gli aspetti dei nuovi programmi sarebbero gestiti al livello interno nell'ambito della Commissione. I tre programmi futuri sono conformi al mandato e alla missione dell'Agenzia e rappresentano un proseguimento delle sue attività. Nel corso di diversi anni l'Agenzia ha acquisito competenze, abilità e capacità di gestione di tali programmi. La Commissione e i beneficiari del programma stesso trarrebbero quindi vantaggio dall'esperienza e dalle competenze acquisite dall'Agenzia nonché dal conseguente aumento della produttività, in particolare una gestione del programma di elevata qualità, una semplificazione delle procedure e una migliore prestazione dei servizi in termini di riduzione dei tempi di elaborazione di contratti e pagamenti. Nel corso del tempo l'Agenzia ha sviluppato canali efficaci per garantire la prossimità dei beneficiari e un elevato grado di visibilità dell'Unione in quanto promotore dei programmi in questione. La delega della gestione del programma all'Agenzia garantirebbe la continuità delle attività dei destinatari e delle parti interessate coinvolti nei programmi in questione. Il passaggio ad una struttura interna avrebbe conseguenze negative. Si stima che la delega all'Agenzia della gestione del programma apporti nel periodo 2014-2024 un incremento di efficienza pari a 14 milioni di EUR rispetto a quanto apporterebbe la gestione interna.

- (9) Al fine di conferire un'identità coerente alle agenzie esecutive, nel definirne i nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche.
- (10) La gestione del programma di sanità pubblica 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE, il programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione 1926/2006/CE, le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE, al regolamento (CE) n. 882/2004, al regolamento (CE) n. 1905/2006, e alla decisione C(2012) 1548, e la gestione della convenzione con l'ANEC, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012, che sono attualmente applicate dall'Agenzia, nonché la gestione del programma consumatori per gli anni 2014-2020 ⁽⁶⁾, il programma di sanità pubblica 2014-2020 ⁽⁷⁾ e le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla direttiva 2000/29/CE, comportano l'esecuzione di progetti di carattere tecnico che non implicano decisioni di natura politica e richiedono un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

⁽¹⁾ Decisione C(2012) 1548 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativa all'adozione del programma di lavoro 2012, che vale come decisione di finanziamento per progetti nel campo delle relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati di paesi che non appartengono all'Unione europea e le iniziative nel settore dell'assistenza attinente al commercio.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un bilancio per la strategia Europa 2020», COM(2011) 500 definitivo.

⁽⁵⁾ Analisi costi-benefici della delega alle agenzie esecutive di talune funzioni relative all'attuazione di programmi dell'Unione 2014-2020 (relazione finale del 19 agosto 2013).

⁽⁶⁾ Proposta COM(2011) 707 della Commissione, del 9 novembre 2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020).

⁽⁷⁾ Proposta COM(2011) 709 della Commissione, del 9 novembre 2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del programma «Salute per la crescita», terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020.

(11) È opportuno che l'Agenzia sia responsabile dell'erogazione di servizi di sostegno amministrativo e logistico, in particolare qualora la centralizzazione di tali servizi di sostegno determini una maggiore efficienza e ulteriori economie di scala.

(12) Al fine di garantire l'attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l'Agenzia eserciti i propri compiti connessi all'esecuzione di questi programmi a condizione dell'entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.

(13) È opportuno istituire l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, la quale va a sostituire e succedere giuridicamente all'Agenzia esecutiva istituita dalla decisione 2004/858/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003.

(14) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2004/858/CE e stabilire disposizioni transitorie.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione

È istituita l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Agenzia»), che sostituisce e succede all'agenzia esecutiva istituita con decisione 2004/858/CE, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

Articolo 2

Luogo

La sede dell'Agenzia è fissata a Lussemburgo.

Articolo 3

Obiettivi e ambito di applicazione

1. L'Agenzia è responsabile dell'attuazione di alcune parti dei seguenti programmi e azioni dell'Unione:

a) il programma consumatori 2014-2020;

b) il programma di sanità pubblica 2014-2020;

c) le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE e al regolamento (CE) n. 882/2004.

Il primo comma si applica a condizione dell'entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.

2. L'Agenzia è responsabile dell'esecuzione delle parti residue dei seguenti programmi e azioni:

a) il programma consumatori 2007-2013;

b) il programma di sanità pubblica 2008-2013;

c) le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui alla direttiva 2000/29/CE, al regolamento (CE) n. 882/2004, al regolamento (CE) n. 1905/2006 e alla decisione C(2012) 1548;

d) la gestione della convenzione con l'ANEC, l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

3. L'Agenzia è incaricata dei seguenti compiti connessi all'attuazione delle parti dei programmi e delle azioni dell'Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) la gestione di alcune o di tutte le fasi di esecuzione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega;

b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega;

c) il sostegno all'attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell'atto di delega.

4. L'Agenzia, qualora stabilito nell'atto di delega, può essere responsabile dell'offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico agli organismi di esecuzione dei programmi e nell'ambito dei programmi citati nell'atto di delega.

*Articolo 4***Durata delle nomine**

1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
2. Il direttore dell'Agenzia è nominato per 4 anni.

*Articolo 5***Controllo e rendiconto d'esecuzione**

L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi o parte dei programmi dell'Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

*Articolo 6***Esecuzione del bilancio di funzionamento**

L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 ⁽¹⁾.

*Articolo 7***Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. La decisione 2004/858/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

2. L'Agenzia succede giuridicamente all'agenzia esecutiva istituita con decisione 2004/858/CE.

3. Fatta salva la revisione della classificazione dei funzionari distaccati prevista dall'atto di delegazione, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell'Agenzia, ivi compreso il direttore.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).